

Proposta N° 262 / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
Data 17/06/2014		

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Deliberazione originale della Giunta Municipale

N° 208 del Reg. Data 17/06/2014	OGGETTO :	LITE FILIPPI GIULIA C/COMUNE DI ALCAMO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI APELRMO - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE AVV. GIOVANNA MISTRETTA.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	NOTE	
		Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 18,10 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1) Sindaco	Bonventre Sebastiano	X		X		
2) Ass.. Anz.	Coppola Vincenzo	X		X		
3) Assessore	Culmone Renato	X		X		
4) Ass. V/Sindaco	Cusumano Salvatore	X		X		
5) Assessore	Manno Antonino	X		X		
6) Assessore	Grimaudo Anna Patrizia Selene	X		X		
7) Assessore	Papa Stefano	X		X		

Presiede il Sindaco Dott. **Sebastiano Bonventre**.

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Cristofaro Ricupati**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La responsabilità del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Lite Filippi Giulia contro Comune di Alcamo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo. – Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale avv. Giovanna Mistretta.**

PREMESSO CHE:

- Con Decreto dell'Assessorato Regionale LL.PP. di Palermo n°261/D del 09-02-1976, la Cooperativa C.A.P.I. è stata autorizzata dal Comune di Alcamo all'occupazione in via d'urgenza per la costruzione di 100 alloggi popolari del terreno identificato al N.C.E.U. al Fg. 53 Part. 35, esteso mq. 4581 circa di proprietà della Sig.ra Guarrasi Francesca;
- A seguito dell'emissione del sopracitato Decreto, si è proceduto all'immissione in possesso del terreno di che trattasi ed alla immediata e successiva costruzione dei predetti alloggi popolari;
- Nonostante quanto riportato al precedente punto, né la Cooperativa C.A.P.I., né il Comune di Alcamo hanno provveduto nei termini di legge, e precisamente entro 6 anni dall'emissione del Decreto Assessoriale, ad emettere il Decreto di esproprio definitivo;
- La signora Guarrasi quindi citò innanzi il Tribunale civile di Trapani al fine di richiedere i danni, La Cooperativa C.A.P.I. la quale si costituì in giudizio e, in considerazione del fatto che riteneva solo il Comune legittimato passivo, chiamò in giudizio anche questo Ente;
- Il Comune di Alcamo in data 19-06-1984, quindi, si costituì in giudizio;
- Con Sentenza n. 281/1992, la sola Cooperativa C.A.P.I. fu condannata a pagare alla Sig.ra Guarrasi la somma di £.150.000.000 oltre interessi legali;
- La Coop. C.A.P.I. con atto dell'8-01-1993, impugnò la sentenza davanti la Corte di Appello di Palermo citando sia la Sig.ra Guarrasi che il Comune di Alcamo;
- Anche la Sig.ra Guarrasi impugnò la sentenza, chiedendo tanto alla Cooperativa quanto al Comune il risarcimento dei danni per l'espropriazione divenuta illegittima per mancata emanazione del decreto di esproprio nei termini;
- La Corte di Appello di Palermo con sentenza non definitiva n°275/1996, sulle difese del Comune di Alcamo ne disponeva l'estromissione e, successivamente, proseguendo il giudizio solo con la Coop. Capi e la sig. Guarrasi, con sentenza n. 404/1998, condannò la sola Coop. CAPI al risarcimento del danno in favore della signora Guarrasi;
- Nella latitanza della Coop. CAPI, in data 01-02-1998 la Sig.ra Guarrasi Francesca decedeva, nominando quale erede esclusiva la Sig.ra Filippi Giulia che ha costituito il Comune in mora per il pagamento dovuto al de cuius;
- Con atto di citazione del 2005, la signora Filippi Giulia unica erede, essendo medio tempore deceduta la sig. Guarasi, conveniva dinanzi il Tribunale di Trapani – sezione distaccata di Alcamo questo Ente; il Tribunale con sentenza n. 68/2008, rigettava la domanda, dichiarando il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del T.A.R.;

- In data 11-09-2008 con prot. n°45390., è pervenuto al Comune di Alcamo atto di citazione in appello avverso la superiore sentenza da parte della Sig.ra Filippi Giulia, nella qualità di unica ed esclusiva erede della sopra menzionata Guarrasi Francesca; la Corte di Appello, con sentenza n. 1252 del 15.05 – 26.08.2013 confermava la sentenza del Tribunale di Trapani;
- In data 13-01-2014, è stato notificato al Comune di Alcamo, a mezzo Ufficiale Giudiziario, ricorso al T.A.R. per la Regione Sicilia da parte della Sig.ra Filippi Giulia per il risarcimento danni derivanti dall'occupazione permanente illegittima del terreno in questione;

CONSIDERATO CHE:

- Il predetto Ricorso appare infondato sia in punto di fatto che in diritto;
- **Visti** gli atti di ufficio ;
- **Ritenuto** opportuno autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco pro tempore Dott. Sebastiano Bonventre, a costituirsi nel predetto giudizio al fine di tutelare gli interessi di questo Ente, in ogni fase stato e grado del giudizio;
- **Ritenuto** per effetto, doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente e che tale nomina può essere conferita all'avvocato Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato quale la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale, l'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente, ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà di transigere e conciliare, previa autorizzazione quest'ultima facoltà, da sottoporre al vaglio della Giunta Municipale e ciò in ogni fase stato e grado del giudizio dinnanzi il TAR;
- Di demandare al Dirigente l'Avvocatura comunale la predisposizione del provvedimento d'impegno di spesa per € 300,00, utile per la domiciliazione, sul cap.112630 del bilancio esercizio provvisorio, che ne presenta la disponibilità;
- **Visti** gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ex art.49 D.Lgs. 267/2000 recepito dell'art.1 comma 1 lett.i della L.R.48 dell'11/12/1991, così come novellato dell'art.12 della L.R.n°30 del 23/12/2000, ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta de deliberazione;

vista la L.R. n°16 del 15/03/63 3 successive modifiche ed aggiunte.

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa:

- di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Palermo, in ogni fase, stato e grado, nel procedimento istaurato dalla ditta **Filippi Giulia** contro il Comune di Alcamo ;
- di nominare legale del Comune di Alcamo *l'avvocato Giovanna Mistretta, del Foro di Trapani, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge*, ivi compreso l'impegno di spesa, **pari ad €.300,00** al lordo delle trattenute, per attività di domiciliazione presso lo studio di un avvocato del Foro di Palermo, al cap. 112630 C.I. 1.01.02.03 "*prestazione professionali ad acquisizione de servizi per l'Avvocatura Comunale*" del bilancio dell'esercizio in corso.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 44/91,



Il Proponente
IL DIRIGENTE
 (Arch. Carlo Bertolino)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **Lite Filippi Giulia contro Comune di Alcamo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo. – Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale avv. Giovanna Mistretta.**

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto (eventuali leggi di settore)

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **Lite Filippi Giulia contro Comune di Alcamo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo. – Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale avv. Giovanna Mistretta.**

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

N.R.C. 303/14 COPIA
III Ser.

Un'idea
Avvocatura
In persona
GAB

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

GIFFA BIALDAMO
POSTA IN ARRIVO

SICILIA DI PALERMO



Prot. n. 1952 del 14 GEN. 2014
Assegnata al Settore

Ricorso

Il 14 GEN 2014 Il Segretario Generale

Per Filippi Giulia nata a Palermo il 13.05.1978 - C.F. FLPGLI78E53G273M
residente in Alcamo via XV Maggio N. 28, rappresentata e difesa dall'Avv.
Andrea Bambina con studio in Alcamo via Pia Opera Pastore, 59 - C.F.
BMBNDR32A14A176N, casella di posta elettronica
andrea.bambina@avvocatitrapani.legalmail.it domiciliata agli effetti del
presente ricorso in Palermo, via Domenico Chinnici, 14 presso lo studio
dell'Avv. Girolamo Rizzuto, giusta procura a margine del presente ricorso

(1) FAX 0924-500421

Contro

Il Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore con domicilio in
Alcamo presso la Casa Comunale, per la condanna del detto Comune in
persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore di essa ricorrente del
risarcimento dei danni dalla stessa subiti per la occupazione divenuta
permanentemente illegittima di metri quadrati 4581 di terreno ricadenti nel
Comune di Alcamo catasto al foglio 53, particella 35, per la costruzione di
cento alloggi popolari.

Fatto e Diritto

La ricorrente Filippi Giulia, quale erede unica ed esclusiva di Guarrasi
Francesca, deceduta l'01.02.1998, giusta rinuncia alla eredità di quest'ultima
degli altri eredi Filippi Aldo e Filippi Francesca, e relativa denuncia di
successione N. 1218 Vol. 326 dell'ufficio del registro di Trapani, che si
produce,

premette:

con il decreto dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. di Palermo del 09-02-
1976 N. 261/D notificato in data 13.02.1976, la cooperativa C.A.P.I. di
Alcamo venne autorizzata alla occupazione in via di urgenza in nome e per
conto del Comune di Alcamo del terreno anzidetto di proprietà di Guarrasi
Francesca per la costruzione di cento alloggi popolari e ciò a seguito del
verbale del Consiglio Comunale di Alcamo N. 22 del 08.09.1975, con il quale
è stato concesso alla detta cooperativa il diritto di superficie su detto terreno
per l'attuazione di detti alloggi popolari, e con il quale la detta cooperativa
doveva provvedere alla occupazione delle aree, in nome e per conto del
Comune di Alcamo d'intesa con la stessa ed è stato dato mandato al Sindaco
pro tempore di detto Comune ad ottemperare ad ogni incombenza prevista per
la realizzazione del programma costruttivo della cooperativa di che tratta
vasi.

Cap. Antiocesturo
Cap. Segn. Gen. Te
Cap. Gab.
Alcamo 08-01-2014

PROCURA:

Deleg. a rappresentar
e difender. in ogni fase e
grado del presente giudizio,
compresa l'esecuzione e
l'eventuale opposizione, gli
avv. Andrea Bambina

Bambina

sia uniti

che divisi, eleggendo domici-
lio presso Avv. Girolamo Rizzuto in

Palermo via S. Domenico

conferendo ogni e più
ampia facoltà di legge, com-
presa quella di designare altri
patroni e procuratori domici-
liatari, citare terzi, precisare,
modificare ed estendere la
domanda, proporre domanda
riconvenzionale, rinunciare
agli atti del giudizio, accettare
la rinuncia, transigere, pro-
cedere alla conciliazione ad
incassi ed a quietanzare. Il
sottoscritto inoltre dichiara di
prestare il proprio consenso al
trattamento dei dati sensibili ai
sensi e per gli effetti di cui
all'art. 22, L. n. 675/93, con-
senso necessario allo espletta-
mento dell'incarico.

F. M. Girolamo Rizzuto

per la firma
Avv. Andrea Bambina
Bambina

A seguito di detto decreto assessoriale la detta cooperativa C.A.P.I. ha proceduto ad immettersi nel possesso di detto terreno e, quindi ha proceduto alla immediata successiva costruzione dei predetti alloggi popolari.

Nonostante la detta immissione in possesso e relativa immediata successiva costruzione di detti alloggi popolari, né la Cooperativa C.A.P.I., né il Comune di Alcamo hanno proceduto nei termini di legge e cioè nel termine di anni sei dalla data di detto decreto assessoriale alla emanazione del relativo decreto di espropriazione definitiva.

Tale negligenza nella gestione della superiore procedura ablatoria non portata a termine nei termini di legge, malgrado la materiale appropriazione del terreno e costruzione dei relativi alloggi popolari, costituisce inequivocabilmente un comportamento della pubblica amministrazione come illecito permanente, perdurato fino a quando non si verifichi un effetto traslativo della proprietà per effetto di regolare atto pubblico di compravendita del bene la cui occupazione è diventata illegittima nonostante la realizzazione degli alloggi, o in subordine non si verifichi l'integrale risarcimento dei danni sotto forma di equivalente monetario. Vedasi fra l'altro al riguardo Consiglio di Stato Sez. IV 01.06.2011 N. 3331. Nel caso in esame è chiaro, evidente ed inconfutabile come siano responsabili della occupazione del terreno per cui è causa, divenuta permanentemente illegittima, oltre alla cooperativa C.A.P.I., che ha realizzato la costruzione degli alloggi, anche il Comune di Alcamo per i seguenti motivi:

- 1) Perché nel caso in esame la acquisizione del terreno per cui è causa, da parte della cooperativa C.A.P.I. è avvenuta "in nome e per conto del Comune di Alcamo", vedasi decreto assessoriale del 09.02.1976, che fa riferimento alla istanza con la quale detta cooperativa ha chiesto che sia disposta, in nome e per conto del Comune di Alcamo, la occupazione delle aree per la costruzione di detti cento alloggi popolari; nonché la convenzione ex art. 35 della legge 22.10.1971 N. 865, stipulata il 16.10.1975 con la quale il Comune di Alcamo ha delegato la detta Cooperativa C.A.P.I. ad acquisire detto terreno in nome e per conto del Comune stesso d'intesa con questi ultimi; con la conseguenza che il Comune ha acquisito la proprietà delle aree, mentre la detta Cooperativa ha ricevuto soltanto la concessione del solo diritto di superficie temporanea. Con la evidente conseguenza che il Comune ha la qualità di espropriante anche, quando i relativi atti siano posti in essere dagli enti o cooperative incaricati (come nel caso in esame), trattandosi di attività compiute in nome e per conto del Comune, a prescindere dai patti interni circa la ripartizione dell'essere finanziario (che non possono avere alcuna incidenza nei confronti del terzo proprietario dell'area occupata).

Con la conseguenza che, nel caso in esame, al Comune di Alcarno deve fare carico il pagamento in favore della ricorrente non solo dell'indennità di espropriazione, ma anche della indennità per il periodo di occupazione legittima e, nel caso in esame il pagamento dei danni subiti dalla ricorrente per la occupazione del terreno diventa permanentemente illegittima. Vedasi al riguardo la sentenza N. 307/1993 R.S. del Tribunale di Trapani e N. 123/1988 R.S. del Tribunale di Trapani, riguardante l'occupazione di terreni adiacenti a quello per cui è causa, fatta pure dalla detta Cooperativa C.A.P.I. in nome e per conto del Comune di Alcarno per la costruzione di detti cento alloggi popolari.

- 2) Poiché in ogni caso, nel caso in esame, la realizzazione di detti cento alloggi popolari, realizzata nel periodo di occupazione legittima senza che sia stato emesso, entro la scadenza del decreto di occupazione provvisorio, il relativo decreto di espropriazione definitiva rappresenta il risultato della collaborazione di più soggetti (nel caso in esame la Coop. C.A.P.I. ed il Comune di Alcarno); con la conseguenza che il risarcimento del danno al proprietario che ha perduto la proprietà del suolo occupato è, comunque dovuto sia dal soggetto che ha occupato il bene (Coop. C.A.P.I.), sia dal soggetto in nome e per conto del quale la occupazione ha avuto luogo (Comune di Alcarno) che ha promosso la procedura espropriativa e non l'ha completata, e comunque non ha espletato i dovuti controlli sul comportamento omissivo della Coop. C.A.P.I., ai fini della emanazione nel termine di legge del relativo decreto di espropriazione definitiva. Vedasi tra l'altro la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 28/01/2011, N. 676.

Per quanto riguarda il profilo quantificatorio del risarcimento dei danni spettanti alla ricorrente da porre a carico del Comune di Alcarno si rileva: giusto il costante indirizzo del Tribunale Amministrativo e del Consiglio di Stato, nel caso in esame ci troviamo di fronte ad una occupazione diventata permanentemente illegittima; illegittimità che perdura fino a quando l'ente responsabile non provveda ad eliminarla, o mediante la stipula di un contratto di compravendita del terreno occupato dietro pagamento del relativo valore economico attuale, oltre gli interessi per il periodo precedente a partire dalla occupazione divenuta illegittima, o con il risarcimento mediante pagamento dell'equivalente economico attuale del bene divenuto illegittimamente e permanentemente occupato. Evidentemente, poiché detta illegittimità permanente verrà ad essere sanata all'epoca attuale, in uno dei detti modi, riteniamo come nessun dubbio può e deve sussistere sul fatto che, ai fine della quantificazione

del risarcimento del danno, deve aver luogo sia riguardo all'intero valore attuale di mercato del terreno occupato e cioè alla data in cui verrà adottato il predetto atto traslativo di compravendita, o verrà effettuato il risarcimento del danno mediante il pagamento dell'equivalente economico del terreno occupato. Al riguardo riteniamo opportuno riportarci alle statuizioni del Consiglio di Stato Sez. IV del 28/01/2011, N. 676 e del 01/06/2011, N. 3331, nelle quali è precisato che ai fini del calcolo del valore da corrispondere al privato dovrà tenersi conto di quello di mercato dell'immobile individuato alla data in cui sarà adottato l'atto traslativo di qualsiasi tipo, al quale consegua l'effetto traslativo de quo. Il valore attuale del terreno per cui è causa, ammonta a circa € 300,00 (trecento/00) al metro quadrato, per come risulta accertato dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza N. 1198 del 2010 che si produce, riguardante la quantificazione della indennità di espropriazione di un terreno sito in contrada S. Anna e Tre Santi nel foglio di mappa 53 particelle 1974 e 2119, e cioè nelle immediate vicinanze di quello per cui è causa; trattandosi di terreno edificabile ricadente in zona B1 con edificabilità pari a 5,00 m/mq. Ed

altresì per come accertato dal C.T.U. Ing. Nasta Gaetano in altro procedimento giudiziario per la quantificazione della indennità di espropriazione di un terreno sito in detta contrada S. Anna - Tre Santi catastato sempre al foglio 53 particella 1951, terreno confinante con quello per cui è causa, nel quale detto C.T.U. nella sua relazione di perizia ha accertato il valore reale unitario di mercato pari ad € 300,00 al mq e per come risulta accertato dallo stesso Ing. Nasta Gaetano in altro giudizio riguardante la quantificazione della indennità di espropriazione del terreno sito in detta contrada S. Anna - Tre Santi catastato al foglio 53 particelle 356 e 1041, anch'esso confinante con quello per cui è causa. Trattasi evidentemente di termini di confronto pienamente validi dei quali riteniamo l'odierno Tribunale decidente vorrà tenerne considerazione, ai fini della quantificazione del valore venale attuale di mercato del terreno per cui è causa; in ogni caso, al riguardo di detta quantificazione, si chiede in subordine che il Tribunale decidente voglia disporre la nomina di C.T.U. al fine di quantificare detto valore reale attuale di mercato del terreno per cui è causa. Poiché il terreno per cui è causa ha una superficie di mq 4581, ne deriva che il valore venale attuale di mercato complessivo di tale terreno ammonta ad € 1.374.300,00 (unmilionetrecentosettantaquattromilatrecento/00). Su tale somma, quale risarcimento del danno intervenuto medio tempore, conseguenza dell'illegittima occupazione del terreno, dovranno essere posti a carico del Comune di Alcamo gli interessi maturati sul detto valore del bene, per ciascun anno a partire dal periodo di occupazione

ASME
CANTINA
15/10/82
03/10/82
D. 10/82
R. 32

divenuta illegittima; oltre alla indennità per il periodo di occupazione legittima da calcolarsi in ragione del 5% annuo su detto valore del bene per il periodo dal febbraio 1976 al febbraio 1982. Tali somme, come sopra determinate, dovranno essere poi incrementate per interessi e rivalutazione monetaria, dovuti dalla data del presente ricorso fino all'effettivo integrale pagamento da parte del Comune di Alcamo. Tutto quanto sopra premesso, la odierna ricorrente, con il presente ricorso, intende proporre, per come in effetti propone, azione giudiziaria dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo nei confronti del Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco pro tempore, quale pieno responsabile della superiore occupazione, divenuta permanentemente illegittima, oltre alla Cooperativa C.A.P.I., e quindi quale pieno obbligato al risarcimento dei danni anzidetti; attesocchè, fino ad ora, nessuna azione tempestiva e valida è stata posta in essere da essa ricorrente nei confronti di detto Comune di Alcamo. Sulla base di tutto quanto sopra, la odierna ricorrente,

FA RICORSO

~~Perché il Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;~~

- 1) Ritenere e dichiarare che il Comune di Alcamo è pieno responsabile, oltre alla Cooperativa C.A.P.I., della occupazione divenuta permanentemente illegittima del terreno per cui è causa.
- 2) Ritenere e dichiarare pertanto, che il Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco pro tempore, è obbligato a risarcire i danni subiti da essa ricorrente, quale unica erede di Guarrasi Francesca, per la detta occupazione di terreno divenuta permanentemente illegittima;
- 3) Condannare, pertanto il Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore di essa ricorrente dei danni anzidetti, da quantificarsi in base al valore venale attuale di mercato, nella misura di € 1.374.300,00 pari ad € 300,00 al metro quadrato; oltre agli interessi legali moratori da calcolare, su detto valore di mercato, per ogni anno a partire dalla occupazione divenuta illegittima e cioè a partire dal febbraio 1982 fino alla data del presente ricorso. Oltre ancora all'incremento per interessi e rivalutazione, dovuti dal Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore alla ricorrente sulle somme come sopra calcolate per il periodo decorrente dalla data del presente ricorso fino

624 570
810910
132A147

all'effettivo integrale pagamento e ciò subordinatamente alla eventuale richiesta del Comune di Alcamo di definizione e quindi sottoscrizione della ricorrente di un negozio traslativo del passaggio della proprietà in favore del Comune di Alcamo, previo pagamento del valore venale attuale di mercato del terreno anzidetto e dei relativi interessi moratori in favore della stessa ricorrente.


- 4) Condannare inoltre il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore della ricorrente della indennità di occupazione temporanea legittima, da calcolarsi in ragione degli interessi pari al 5% (cinque per cento) su detto valore venale di mercato del terreno per il periodo dal febbraio 1976 al febbraio 1982. Il tutto con vittoria di spese e competenze, compresi C.P.A. ed IVA, da calcolarsi in base al valore effettivo della controversia.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Verbale di consistenza relativo al terreno per cui è causa del Comune di Alcamo dal 07/01/1976.
- 2) Decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana D.A. n. 261/D del 09.02.1976;
- 3) Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Alcamo dall'8.09.1975 n. 22 d'ordine della raccolta;
- 4) Certificato catastale relativo al terreno per cui è causa;
- 5) Copia atto notaio Graziano Ferrara del 27-12-1934 Registro n. 8642;
- 6) Denuncia di successione per morte di Guarrasi Francesca deceduta in data 01.02.1998 n. 1218 Vol. 326 dell'Ufficio del Registro di Trapani;
- 7) Copia sentenza n. 123/1988 Reg. Sentenze del Tribunale civile di Trapani;
- 8) Copia sentenza n. 307/1993 Reg. Sentenze del Tribunale Civile di Trapani;
- 9) Copia sentenza n. 1198/2010 Reg. Sent. Della Corte di Appello di Palermo;

10) Copia relazione di perizia dell'Ing. Nasta Gaetano, redatta nella causa iscritta al N. 1956/2005 R.G.C.C. della Corte di Appello di Palermo;

11) Copia relazione di perizia dell'Ing. Nasta Gaetano redatta sulla causa iscritta al N. 1970/2005 R.G.C.C. della Corte di Appello di Palermo.

12) *Disegno regolatore generale del Comune di Alcamo ordinato il 16/2/1997* 
Con riserva di produrre ulteriori prove nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Palermo li 28-01-2014



NOTIFICA

L'anno 2014 il giorno . . . del mese di . . . istante . . .

Filippi Giulia, come sopra rappresentata e domiciliata, io sottoscritto


~~Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Trapani ho notificato il superiore~~

ricorso al Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore, con sede in

Alcamo presso la Casa Comunale, mediante consegna di copia conforme

all'originale a mani. *del seg. gen. Dr. C. Ricuperi*

Alcamo, 13/01/14.



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **Lite Filippi Giulia contro Comune di Alcamo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo.**
- **Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale avv. Giovanna Mistretta.**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;


Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li


L'Avvocatura Comunale

06-2014




Il Dirigente

IL DIRIGENTE
Arch. CARLO BERTOLINO



Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;


Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

Il Dirigente di Settore

Visto: L'assessore al ramo



IL SINDACO
F.to Sebastiano Bonventre

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Coppola Vincenzo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 19/06/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr: Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/06/2014

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);

Dal Municipio _____

**IL SEGRETARIO
GENERALE**
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati)

